



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino

nel procedimento iscritto al n. 2786/2017 R.G.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 luglio 2017 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta l'istanza cautelare proposta da [redacted] a con ricorso ex art. 700 depositato il 29.05.2017;

letta la memoria di costituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio XIV Ambito territoriale per la provincia di Messina;

OSSERVA

La ricorrente, premesso di essere docente proveniente dalla graduatoria ad esaurimento, ed assunta a tempo indeterminato presso l'I.C. di Bouchi in data 22.8.014 (doc. 1), e successivamente presso l'ambito n.23 della Campania ed attualmente in assegnazione provvisoria di Messina presso L'istituto [redacted];

[redacted] esponeva:

- Di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria e indicando l'ambito di Messina;
- Che per il medesimo posto sono stati collocati ed assegnati docenti partecipanti alle fasi successive B2 B3 C, D, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come la ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti operazioni;
- Di aver un punteggio pari a punti 44 (+6 per il ricongiungimento al comune).

Chiedeva in via principale, che venisse accertato il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola nella provincia di Messina ovvero in uno degli ambiti territoriali Sicilia di cui alla domanda, con condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni; che venisse riconosciuto il servizio prestato presso la scuola paritaria. Con riferimento al *periculum in mora* deduceva che la distanza tra il luogo assegnato e il luogo di residenza avrebbero potuto determinare grave nocumento al nucleo familiare.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio XIV Ambito territoriale per la provincia di Messina si costituiva in giudizio contestando la



10/03/2000 n. 62- che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D. L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi d'insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della L. n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità e ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014)

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si porrebbe ad un'interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Deve pertanto essere riconosciuto il servizio prestato presso le scuole paritarie.

Oltre al fumus bonis iuris sussiste il periculum in mora. Infatti la notevole distanza tra il luogo ove la ricorrente è stata assegnata e quello di residenza del figlio minore potrebbe determinare grave nocumento alla vita familiare.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Condanna parte resistente a trasferire la ricorrente presso l'ambito Sicilia 0013 ed ordina all'amministrazione di tener conto del servizio prestato dalla ricorrente presso la scuola paritaria.

[REDACTED]

Messina, 7.08.2017

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino

